

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 136 DEL 30-10-2013

Oggetto: Ricorsi innanzi la Suprema Corte di Cassazione promossi separatamente dai sigg.ri Lombardo Salvatore, Prestifilippo Giuseppe, Pollina Nicolò, Scordo Vincenzo, Musumeci Alessandro, Musumeci Giovanni, Sciuto Mario, Trigona Andrea, Nicotra Antonino, Giglio Domenico, Nula Filippo avverso le sentenze n.1035-1041-1036-1025-1031-1016-1017-1020-1033-1024 e 1013/12 emesse dalla Corte di Appello di Catania – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilatredecim, il giorno *tre* del mese di *Ottobre*, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Amministrativa Dott. Giuseppe Barbagallo, con le funzioni segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale n.45 del 25 maggio 1995;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999;

PREMESSO che la Corte di Appello di Catania con sentenze nn.1035-1041-1036-1025-1031-1016-1017-1020-1033-1024 e 1013/12, ha rigettato i ricorsi proposti dai sigg.ri Lombardo Salvatore, Prestifilippo Giuseppe, Pollina Nicolò, Scordo Vincenzo, Musumeci Alessandro, Musumeci Giovanni, Sciuto Mario, Trigona Andrea, Nicotra Antonino, Giglio Domenico, Nula Filippo c/. il Consorzio di Bonifica 9, al fine di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che per detti giudizi è stato nominato all'uopo l'Avv. Salvatore Giustolisi a rappresentare e difendere l'intestato Ente;

VISTE le note assunte al protocollo consortile in data 30/10/2013 ai nn.8678-8679-8680-8681-8682-8683-8684-8685-8686-8687-8688/13 con le quali l'anzidetto Avv. Salvatore Giustolisi ha comunicato che i sigg.ri Lombardo Salvatore, Prestifilippo Giuseppe, Pollina Nicolò, Scordo Vincenzo, Musumeci Alessandro, Musumeci Giovanni, Sciuto Mario, Trigona Andrea, Nicotra

Antonino, Giglio Domenico, Nula Filippo, con ricorsi separati hanno impugnato dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione le sentenze indicate in premessa, emesse dalla Corte di Appello di Catania in data 11/10-29/10/2012;

ATTESO che per la difesa dei precedenti giudizi, era stato nominato difensore dell'Ente l'Avv. Salvatore Giustolisi con studio legale sito in Catania - Via Luigi Sturzo,156 ;

CONSIDERATO, fra l'altro, che l'Ufficio Legale Interconsortile è privo di avvocati abilitati all'esercizio del patrocinio innanzi alla giurisdizione superiore ;

RITENUTO che è interesse preminente del Consorzio garantire l'univocità della linea di difesa anche nei superiori giudizi, con la riconferma del predetto professionista nella qualità di difensore;

RITENUTO che è interesse del Consorzio costituirsi nei predetti ricorsi per rigettare, le avversarie pretese e subordinatamente, per resistere alle domande stesse;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n.1189 dal competente settore Ragioneria

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto Consortile;

DELIBERA

- di resistere nei giudizi promossi dai Sigg. Lombardo Salvatore, Prestifilippo Giuseppe, Pollina Nicolò, Scordo Vincenzo, Musumeci Alessandro, Musumeci Giovanni, Sciuto Mario, Trigona Andrea, Nicotra Antonino, Giglio Domenico, Nula Filippo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con ricorsi notificati separatamente al difensore dell'Ente Avv. Salvatore Giustolisi, ed assunti al protocollo consortile ai nn. 8678-8679-8680-8681-8682-8683-8684-8685-8686-8687-8688/2013;

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Salvatore Giustolisi a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 9 Catania, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Catania - Via Luigi Sturzo n.156;

- di approvare l'allegata convenzione d'incarico, autorizzandone la sottoscrizione.

La spesa presuntiva di €. 11.000,00 farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 06-11-2013

al

Catania,li

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____,
nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in
Catania, via Centuripe 1/A,

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Giuseppe Dimino**, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica;


Dall'altra : l'Avv. L' **Avv. Salvatore Giustolisi**, nato a Imperia il
3/08/1937, con studio in Catania, via Luigi Sturzo n. 156, Cod. Fis.
GST SVT 37M03 E290W, iscritto all'Ordine degli Avvocati della
provincia di Catania;

PREMESSO

- che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa
Amministrazione ha disposto di affidare all'Avv. Salvatore Giustolisi,
sopra generalizzato, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel
ricorsi promossi dai Sigg. Lombardo Salvatore+10 pendenti innanzi
alla Suprema Corte di Cassazione di Roma;

- che, per le finalità dell'incarico, l'Ente ha disposto di sottoscrivere
con il predetto professionista apposita convenzione ai sensi delle
normative di legge vigenti in materia;

- che con D.M. 140/2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni



per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti.

Per quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Salvatore Giustolisi, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado di giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.


Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente, e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato. In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio e il professionista convengono che il compenso dovuto




per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012, facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale, alle disposizioni contenute all' art. 3, e, per l'attività giudiziale - civile - amministrativa e tributaria , alle disposizioni di cui agli artt. 4 e segg. del nominato D.M. 140/2012, e della Tabella A recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale, al prezzo medio di liquidazione, come sopra indicato, verrà applicata una decurtazione del 30%.

Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi* ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 140/2012, con applicazione della riduzione del 30%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del



professionista, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente a uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 140/2012 e dell'allegata Tabella A, recante i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi alle varie fasi del giudizio, con l'applicazione di una decurtazione del 50%.

Art. 5

L'Avv. Salvatore Giustolisi dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite dal Consorzio all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla determinazione del compenso, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato, concordato ed accettato con il presente disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Salvatore Giustolisi

Dott. Giuseppe Dimino

